

# Confermata dal parlamento la continuità delle funzioni di AREGA

***Riceviamo e pubblichiamo l'articolo di Sauro Prandi apparso su Public Utilities.***

Il Parlamento, prima la Camera poi il Senato, ha approvato la conversione in legge con modificazioni, del D.L. 3/10/2025 n. 145 recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni di AREGA con cui è stata disposta la proroga della durata dei componenti in carica fino alla nomina dei nuovi componenti e comunque non oltre il 31/12/2025, esercitando le funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili ed urgenti.

L'art. 1 è stato così integrato: "Degli atti di ordinaria amministrazione, nonché di quelli indifferibili e urgenti, AREGA darà conto alle Camere con una relazione da trasmettere al termine del mandato così prorogato".

Tale disposizione non costituisce una novità perché già in situazione di analoga *prorogatio* (Collegio nominato con DPR 11/2/2011, presidenza Bortoni), disposta con D.L. 10/4/2018 n. 30, poi convertito con modificazioni in L. 31/5/2018 n. 64, con termine di funzioni non oltre il 30/9/2018, si disponeva che il Collegio in carica era tenuto a trasmettere alle Camere ogni 45 giorni "... una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati nel periodo di riferimento, con l'illustrazione dei presupposti e delle motivazioni... nonché delle linee guida eventualmente adottate al fine di individuare gli atti emanati dalla predetta Autorità da considerare di ordinaria amministrazione ovvero indifferibili e urgenti".

Per mera ricognizione, si riportano le macro-tipologie di atti rientranti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione e/o in quello dell'indifferibilità ed urgenza, e quindi adottabili sebbene in regime di *prorogatio* che furono adottati dal Collegio sopra citato, rilasciando in data 19/7/2018 alla Camera dei Deputati la "Relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati da Arera nel periodo di *prorogatio*" (dal 11/4/2018 al 19/7/2018) che

elencava, riportandone gli estremi, “.... atti che debbono necessariamente essere adottati al verificarsi di determinati presupposti preventivamente stabili dalla legge o da precedenti provvedimenti amministrativi; provvedimenti, anche di regolazione generale, la cui adozione risulti indifferibile ed urgente; atti di applicazione, attuazione ed esecuzione di precedenti provvedimenti dell’Autorità; provvedimenti sanzionatori; espressione di pareri o intese nell’ambito di procedimenti di competenza di altre Amministrazioni; provvedimenti di autotutela; provvedimenti inerenti l’appello o l’ottemperanza di decisioni giurisdizionali; provvedimenti relativi al personale dell’Autorità”.

Nella stessa relazione, l’Autorità di cui alla citata Consiliatura ha ritenuto di non adottare, nel periodo di *prorogatio*, atti di pianificazione, provvedimenti regolatori, osservazioni ad atti del Governo, se non richiesto, segnalazioni nei confronti di Governo o Parlamento.

E’ possibile che il Collegio in carica, che adottò la deliberazione n. 402 nell’agosto scorso “Esercizio delle funzioni del Collegio di Arera successivamente al termine del 9 agosto 2025, di scadenza naturale della quarta Consiliatura”, possa ispirarsi a quanto sopra ed adottare poi un atto alla luce di quanto stabilito dalla citata legge di conversione.